



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. **177** delib.

data **28/11/2012**

SPEDIZIONE

N. _____ prof. gen.

data _____

OGGETTO: **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI CATANZARO/COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
NOMINA LEGALE =**

L'anno duemila **2012**, il giorno **28** del mese di **NOVEMBRE**

alle ore **18,15**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico — Sindaco	SI	
2)	D'APRILE	Mario — Assessore	SI	
3)	SPINELLI	Vincenzo " "	SI	
4)	CESAREO	Carlo " "	SI	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo " "	-	SI
6)	FILICETTI	Giuseppe — " "	SI	
7)	CAMPILONGO	Ciriaco — " "	-	SI
TOTALE			5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco**

Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor **Dr. Nicola Paceone**

LA GIUNTA COMUNALE

www.Albopretorionline.it 2011/12

Il Presidente, sottopone alla Giunta, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con delibera n. 47 del 02/03/2010, il Comune incaricava l'avv. Vincenzo Carrozzino di proporre opposizione ai ricorsi per decreti ingiuntivi notificati a questo Comune, a mezzo del servizio postale, ad istanze del sig. D'Anello Francesco, titolare dell'Hotel Belvedere, rispettivamente in data 01/02/2010 e 25/02/2010, tendenti ad ottenere il pagamento di n. 12 fatture per aver fornito servizi di pensione completa, per conto di questo Comune, a cittadini evacuati in occasione delle calamità naturali abbattutesi su questo territorio, nei mesi di gennaio / marzo 2009;

CHE l'importo preteso ammontava ad €. 4.500,00 per la fattura n. 67 del 06/03/2009 e ad €. 29.550,00, per le fatture 36-37-38-45-46-47-48-49-50-66-69 ;

CHE con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, sempre proposto dal sig. D'Anello Francesco, trasmesso a mezzo del servizio postale e acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 26/03/2010 al n. 5347, il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, con ingiunzione del 08/01/2010 intimava al comune di pagare entro 40 giorni la somma di €. 4.500,00 oltre interesse legali ecc;

CHE QUESTO Ente con propria delibera n. 90 del 26/04/2010, incaricava sempre l'avv. Carrozzino ad opporsi al decreto ingiuntivo de quo, nominando per la tutela dei suoi interessi e per la sua difesa sempre l'avv. Carrozzino;

CHE le due opposizioni, sono state riunite e decise con sentenza n. 263/2012, depositata in data 08/02/2012, con esito positivo per il Comune;

CHE con nota del 9 novembre 2012, acquisita in pari data al n. 20801 di prot. l'avv. Carrozzino, ha trasmesso atto di citazione in appello, notificatogli dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con il quale il Commissario Delegato O.P.C.M. 3741/2009, ricorre avverso la sentenza n. 263/2012, emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;

CHE è interesse, di questo Comune costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro, la cui udienza è fissata per il giorno 12 dicembre 2012;

Tutto ciò premesso, il Presidente propone:

- Resistere in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro di cui all'atto di citazione in appello del 23/07/2012;
- nominare lo stesso legale (Avv. Vincenzo Carrozzino) per la tutela degli interessi e per la difesa del Comune;

■ impegnare la spesa per onorari e diritti di difesa la somma di EURO 250.00

Prendere atto che sulla proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri (ART. 49 comma 1° D.L.vo n. 267 del 18/08/2000)

Eseguita votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata alla unanimità.

- Viene eseguita votazione a scrutinio segreto per la nomina dell'avvocato del Comune si ottiene il seguente esito:
- presenti e votanti n. ____ ha ottenuto voti n. ____ l'avv. Vincenzo Carrozzino del Foro di Paola;

LA GIUNTA

VISTA la proposta come avanti formulata ed approvata.

ACCERTATO che esistono sufficienti motivi per resistere nel giudizio di che trattasi.

VISTO il D.L.vo n. 267/2000

VISTI i pareri espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000

DELIBERA

- 1) di resistere davanti al Tribunale di Catanzaro di cui all'atto di citazione in appello notificato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per tutti i motivi di cui alla premessa che precede e per gli altri che saranno precisati dal legale del Comune, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il mandato di incarico e costituzione in giudizio.
- 2) di nominare, quale legale rappresentante del Comune, l'avv. Vincenzo Carrozzino del Foro di Paola, confermandogli ampi mandati per tutti i gradi dei giudizi;
- 3) di impegnare la somma di EURO 250,00 sull'ex Cap. 138 del Bilancio 2012 sufficientemente disponibile per tali finalità;
- 4) di approvare il disciplinare di incarico professionale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

LA GIUNTA

con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.L.vo n. 267/2000

CT 3258/2010

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CATANZARO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

per il **COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3741/2009 (C.F. 02167420799)**
in persona del legale rappresentante in carica p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, C.F. 80004580793 - P.E.C.
ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it, TELEFAX 0961-770467, legale domiciliataria

CONTRO

- **COMUNE DI BELVEDERE**, in persona del legale rappresentante p.t.

- **HOTEL BELVEDERE**, in persona del legale rappresentate p.t.

per l'annullamento della sentenza n. 263/2012 del Giudice di Pace di
Belvedere Marittimo, depositata in data 8.2.2012

Avverso tale sentenza, che si ritiene ingiusta e lesiva degli interessi
dell'Amministrazione, il Commissario Delegato in epigrafe, come sopra
rappresentato e difeso, propone appello e per l'effetto

CITA

Il **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**, in persona del Sindaco in
carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Carrozzino, e **PHOTEL
BELVEDERE**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Angelo Capano, a comparire davanti al Tribunale di Catanzaro,
all'udienza del **12 dicembre 2012**, ore e locali soliti, con l'invito a costituirsi in
giudizio nei termini e nelle forme stabilite all'art. 166 cpc., ed a comparire
all'udienza indicata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis cpc., e

con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc. e che la mancata costituzione implica la declaratoria di contumacia.

A sostegno del presente gravame, l'Amministrazione in epigrafe espone i seguenti

MOTIVI

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, prevede che i Prefetti delle province calabresi, in qualità di Soggetti Attuatori, debbano provvedere all'individuazione dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche nei mesi di gennaio e febbraio 2009, alla quantificazione delle spese sostenute dalle amministrazioni dei territori interessati dalle calamità nelle fasi di prima emergenza ed alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari allontanati dalle proprie abitazioni con provvedimenti di sgombero emanati da parte dei Sindaci.

In ossequio al dettato del punto 4 dell'articolo di detta O.P.C.M., la Prefettura ha inviato agli enti locali, rispettivamente con note prot. 13125 del 5 marzo 2009 e prot. 16214 del 21 marzo 2009, un'articolata richiesta di dati utili ad operare la quantificazione dei contributi da erogare, a vario titolo, ai privati ed ai Comuni, d'intesa con l'Ufficio del Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato, indirizzando al contempo le amministrazioni comunali verso l'utilizzo della relativa modulistica rinvenibile sui siti Internet della Regione Calabria.

La quantificazione dell'ammontare dei vari contributi ex O.P.C.M. 3741/2009, operata anche in base ai parametri di cui all'O.P.C.M.3734/2009 alla quale la prima espressamente rinvia, si è conclusa con l'invio all'Ufficio del Commissario Delegato, appositamente istituito presso il Settore Protezione Civile della Regione

Calabria, delle schede riepilogative, nonché di tutta la documentazione a supporto delle richieste pervenute presso la Prefettura di Cosenza.

Ciò precisato, appare poi necessario effettuare un distinguo tra il contributo per autonoma sistemazione di cui sopra, al quale in base all' O.P.C.M. 3741/2009 (letta in combinato disposto con l'O.P.C.M. 3734/2009) hanno diritto di accedere, nei limiti degli stanziamenti e dei parametri previsti, i privati che abbiano autonomamente provveduto a reperire altro alloggio in conseguenza di ordinanze di sgombero a questi notificate, e le spese sostenute dai Comuni in fase di emergenza nelle quali, a buon titolo, possono rientrare le spese sopportate dagli enti locali per reperire un'idonea sistemazione, anche presso alberghi, delle persone sgomberate.

Nel primo caso, beneficiario del contributo non è il Comune ma solo il privato cittadino che ha compilato, al riguardo, il modellino di domanda predisposto dall'Ufficio del Commissario Delegato, nel quale l'istante dichiara, tra l'altro, "di non usufruire di sistemazione di emergenza con spese a carico dei fondi pubblici".

Nel secondo caso, invece, le spese sostenute dai Comuni per reperire una soluzione alloggiativa ai cittadini sgomberati rientrano nelle spese sostenute dalle amministrazioni locali nelle fasi di prima emergenza e non nei contributi previsti per autonoma sistemazione.

Operato tale necessario distinguo, rilevato che il caso di specie rientra nella seconda ipotesi, occorre sottolineare come l'O.P.C.M. 3741/2009, all'articolo 1, punto 4 lettera b) preveda la quantificazione, in vista del contributo che sarà eventualmente riconosciuto dal Commissario Delegato, "delle spese sostenute dalle amministrazioni dei territori interessati nelle fasi di prima emergenza..." : evidente appare come le spese ammesse a contributo debbano, pertanto, essere

sostenute a monte dall'Ente Locale e non dal Dipartimento della Protezione Civile per il tramite del Commissario Delegato erroneamente indicato, nell'avverso atto, come "soggetto che avrebbe dovuto effettuare il pagamento per i servizi resi". Quanto detto anche alla luce della considerazione che il rapporto giuridico contrattuale mediante il quale l'Hotel "Belvedere" ha fornito servizio di pensione completa per conto del Comune di Belvedere Marittimo, intercorre esclusivamente tra l'amministrazione comunale e l'albergo, e ciò a prescindere dal fatto che dette spese possono essere teoricamente indennizzate mediante le risorse previste dall'O.P.C.M. 3741/2009, risorse, tra l'altro, limitate a 15 milioni di euro per tutto il territorio della Regione Calabria. Diverso sarebbe stato se il Commissario Delegato avesse disposto, nel caso concreto, il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, comunque nel limite di 100 euro al mese a persona e fino ad un massimo di 400 euro mensili per nucleo familiare (art. 4 comma 2 O.P.C.M. 3734/2009 a cui l'O.P.C.M. 3741/2009 espressamente rinvia), diventando in tal modo parte del rapporto obbligatorio.

A completamento di quanto fin qui detto, si evidenzia che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, così come disposto dall'articolo 15 della legge 225 del 1992 e può, in base all'articolo 54, comma 4 del D.Lgs 267 del 2000, adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non agendo in tal caso in sostituzione di altra autorità in quanto, attivandosi nell'emergenza, gestisce funzioni e prerogative direttamente attribuitagli dall'ordinamento giuridico.

Il potere sostitutivo, comunque previsto dall'ordinamento giuridico in materia di protezione civile, è, all'opposto, radicato in capo al Prefetto nelle ipotesi di inerzia

del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 (comma 11 dell'art. 4 del D.Lgs 267/2000): in base all'ordinamento giuridico vigente, quindi, erroneo risulta sostenere, così come affermato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che "il Sindaco... nei casi di estrema urgenza si sostituisce al Prefetto... ed i compiti affidati al Sindaco sono solo sostitutivi di quelli affidati al Prefetto o al Commissario Delegato".

In definitiva, nel caso di specie, sussiste il difetto di legittimazione passiva tanto del Prefetto che del Commissario delegato, entrambi estranei al rapporto obbligatorio intercorrente tra il Comune di Belvedere Marittimo e l'Hotel Belvedere: le somme oggetto della presente controversia attengono infatti alle spese sostenute dall'Amministrazione comunale nelle fasi di prima emergenza, nell'espletamento delle funzioni istituzionali che l'articolo 108, lett. c), punto 2), del D.L.gs. 112/98 attribuisce al Sindaco, quale organo di protezione civile nell'ambito del territorio comunale, al fine dell'adozione "..... di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale", e non sono certo riconducibili alle diverse ipotesi di cui al citato articolo 54 del D.Lgs. n. 267/00, che disciplina il potere del Sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire situazioni di gravità che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nell'esercizio, dunque, di funzioni statali.

Al riguardo, si fa rilevare che in un caso analogo, il Tribunale di Avellino, (opposizione al decreto ingiuntivo n. 1346/2009), ha concesso l'esecuzione provvisoria del citato decreto ingiuntivo, con ordinanza in data 22 aprile 2010,

riconoscendo il Comune di Forino come unico legittimato passivo, proprio alla luce del fatto che si era agito "in esecuzione del verbale di massima urgenza del 7.3.2009".

Le considerazioni che precedono, tutte già svolte nel primo grado di giudizio e oggi ribadite nella presente sede, non sono state adeguatamente apprezzate dal giudice di prime cure: si è infatti omesso di valutare le deduzioni dell'Amministrazione relative alle diverse ipotesi di intervento che la legge prevede per i casi di calamità naturali quale quello in esame, con le inevitabili conseguenze sul piano delle competenze e delle responsabilità facenti capo nel caso di specie, senza alcun dubbio, al Comune di Belvedere Marittimo, per i motivi tutti infra esposti.

Tanto ciò premesso, è evidente che la sentenza oggi impugnata è ingiusta e lesiva degli interessi dell'Amministrazione, per cui se ne chiede l'annullamento.

Vinte le spese.

Ai fini del contributo unificato di cui art. 10, D.Lgvo 30.5.2002, n. 113 si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 4.500,00.

Contributo unificato: € 127,50

Catanzaro, 12 luglio 2012

MARIACHIARA FITTANTE

Mariachiara Fittante
AVVOCATO DELLO STATO



RELATA DI NOTIFICA

In _____, addì _____

Io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte di Appello di Catanzaro, a richiesta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, quale rappresentante e difensore ex lege del **COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3741/2009**, in persona del legale rappresentante in carica, ho notificato copia del sujesto atto di citazione in appello a:

- **COMUNE DI BELDEVERE MARITTIMO**, in persona del **Sindaco pro tempore**, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Carrozzino, presso il cui studio domicilia in Belvedere Marittimo, Via G. Fortunato 54, a mezzo del servizio postale nei modi e termini di legge spedendo copia a mezzo racc. con A.R. dal Ufficio Postale di Catanzaro 11.

23 LUG. 2012

Dott.ssa **SOFIA ANANIA**
Funzionaria UNEP
Corte di Appello Catanzaro

- **HOTEL BELVEDERE**, in persona del **legale rappresentante p.t.**, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Capano, presso il cui studio domicilia in Belvedere Marittimo, Via Venticello, 66, a mezzo del servizio postale nei modi e termini di legge

